

R E G I O N E L A Z I O

**Assessorato allo Sviluppo Economico
Commercio e Artigianato
Ricerca Start-up e Innovazione**

***COMMISSIONE REGIONALE
PER L'ARTIGIANATO***

**Massimario decisioni
Pareri ed Atti di indirizzo**

2 0 1 9

**Volume realizzato
dal Servizio di Segreteria della C.R.A.**

**Direzione Regionale
per lo Sviluppo Economico e Attività produttive
Area Relazioni Istituzionali**

Responsabile

Avv. Modestina Di Sabato

Redazione:

Dr. Gennaro De Luca

Dr. Francesco Morabito

Indice

COMPOSIZIONE C.R.A.	p. 2
RACCOLTA DECISIONI	p. 3
DECISIONI SIGNIFICATIVE	
- <u>D.P.R. 1199/1971</u>	
Inammissibilità del gravame	p. 12
Legittimazione attiva al ricorso	p. 13
- <u>L.25/1996</u>	
Requisiti professionali	p. 14
- <u>L.122/1992 e L.224/2012</u>	
Requisiti professionali	p. 16
- <u>L. 174/2005</u>	
Immedesimazione responsabile tecnico	p. 23
- <u>L.R. 3/2015</u>	
Continuazione dell'impresa	p. 25
Riconoscimento qualifica "Maestro artigiano"	p. 28
Unità locali	p. 29
PARERI ED ATTI DI INDIRIZZO	
- Attività di meccatronica	p. 34
- Attività di produzione prodotti cosmetici	p. 37
- Attività di tassista: sostituzione alla guida	p. 40
- Attività di toelettatura animali	p. 42
- Attività di trucco cinematografico	p. 43
- Gestione transitoria albo imprese artigiane	p. 45
- Unità locali	p. 46
- Vendita prodotti alimentari impresa artigiana	p. 48

COMPOSIZIONE C.R.A.

Modestina Di Sabato	esperto in materie giuridiche designato dal Presidente regionale
Antonina Tesoriere	rappresentante designato dall'I.N.P.S.
Flavia D'Auria	rappresentante designato da Unioncamere Lazio – Roberto Oliveri (supplente)
Giuseppe Corinaldesi	esperti designati dalle Associazioni di categoria
Antonio Fainella	
Armando Malta	
Armando Mangeri	
Nino Rossi	
<u>PRESIDENTE</u>	Nino Rossi
<u>VICEPRESIDENTE</u>	Giuseppe Corinaldesi
<u>Segretario</u>	Modestina Di Sabato

SEDUTA DEL 27/3/2019

Deliberazione n. 1

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: meccatronica

Ricorso avverso il decreto di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: respinto

[dalle indagini esperite in sede istruttoria è emerso che solo uno dei tre soci partecipa personalmente e manualmente al lavoro dell'impresa in contrasto con la prescrizione dell'art.7, quarto comma lett.a), della L.R.3/2015, alla cui stregua ai fini dell'iscrizione all'albo è necessario che "nella società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo"]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: ditta individuale

Attività: acconciatore

Ricorso avverso l'avviso di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane da parte del segretario della commissariata Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile

[nessun provvedimento è stato impugnato dal ricorrente, bensì soltanto un avviso di cancellazione, che è un atto endoprocedimentale, non suscettibile di autonoma impugnazione]

SEDUTA DEL 29/5/2019

Deliberazione n. 3

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle

imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente invoca l'applicabilità dell'art.6 della L.25/1996 per aver esercitato attività relative all'installazione di tutti gli impianti di cui all'art.1, secondo comma, D.M. 37/2008, per almeno un anno, in data antecedente al 13/03/1990, in qualità di titolare di impresa del settore ed allega documentazione fiscale; le indagini anagrafico-tributarie esperite in sede istruttoria hanno confermato l'esercizio ante '90 da parte del ricorrente di attività professionale continuativa e non occasionale di installazione degli impianti, riconducibile alle lettere a) ed e), dell'art.1, secondo comma, D.M. 37/2008]

Deliberazione n. 4

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazione motocicli e ciclomotori

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente iscritto per officina meccanica chiedeva l'ampliamento dell'attività con l'aggiunta della meccatronica, istanza respinta per carenza di documentazione; in sede istruttoria è emerso che, trattandosi di un'impresa già esistente che continua a svolgere l'attività nei medesimi locali, non è necessario presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività, ma è sufficiente una semplice comunicazione al SUAP municipale, che il ricorrente ha presentato successivamente alla proposizione del gravame]

Deliberazione n. 5

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavori edili

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le indagini anagrafico tributarie esperite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è cessata alla data denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 6

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente sostiene di aver diritto ai requisiti professionali per aver svolto lavoro dipendente presso un'impresa del settore; la pretesa vantata non è meritevole di accoglimento, in quanto la qualifica di inquadramento del ricorrente è quella di "operaio qualificato", laddove invece l'art.4, primo comma lett.d), del D.M. 37/2008 richiede, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali basato sulla sola esperienza lavorativa, che la qualifica di inquadramento sia quella di "operaio specializzato"]

Deliberazione n. 7

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso il decreto di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente, avendo documentato un'esperienza professionale di oltre un anno di lavoro equiparato a quello di operaio qualificato nel settore della mecatronica, deve svolgere un corso di formazione di 500 ore]

Deliberazione n. 8

Ricorrente: società a responsabilità limitata

Attività: vendita carburanti, lubrificanti e affini

Ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio di Roma per ritardata denuncia di cessazione attività al REA

Esito: inammissibile [la società ricorrente non è mai stata iscritta all'albo artigiani, né ricorre contro un provvedimento di mancata iscrizione, bensì contesta un provvedimento del Registro imprese e pertanto la Commissione Regionale per l'Artigianato non ha competenza in materia]

Deliberazione n. 9

Istante: ditta individuale

Attività: restauro edile, di beni architettonici e archeologici, di opere d'arte lignee e monumenti

Istanza tesa ad ottenere la qualifica di maestro artigiano ai sensi dell'art.39 della L.R. 3/2015I

Esito: accolto [la CRA ha provveduto al riconoscimento dopo aver accertato che l'istante:
-ha ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale (settori decorazioni e restauro);
-ha maturato in qualità di titolare di impresa artigiana un'anzianità professionale di oltre dieci anni;
-ha un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere desumibile dal curriculum professionale]

SEDUTA DEL 29/08/2019

Deliberazione n. 10

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso il decreto di diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente, iscritto all'albo dal luglio del 1994 per l'attività di gommista, presentava istanza di modificazione dell'iscrizione denunciando l'inizio dell'attività di meccatronica e allegava attestato di formazione professionale; ai sensi dell'art.2, comma 1-ter, della L.224/2012 introdotto dalla L.205/2017, la frequentazione dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico di imprese già iscritte per una o più delle attività di autoriparazione previste dall'art.1 della L.1222/1992, senza necessità di conseguire l'esperienza professionale di un anno alle dipendenze di imprese del settore]

Deliberazione n. 11

Ricorrente: ditta individuale

Attività: barbiere e parrucchiere

Ricorso avverso il decreto di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [dagli accertamenti effettuati dal Comune di Roma, il responsabile tecnico dell'impresa ricorrente non risulta essere il titolare dell'impresa, come è invece previsto dall'art.7, comma 2, della L.R.3/2015]

Deliberazione n. 12

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavori edili

Ricorso avverso il verbale di accertamento n.2011/235 emesso dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma per ritardata denuncia di iscrizione all'albo

Esito: inammissibile [il ricorrente non contesta la data evento di iscrizione, ma soltanto i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa; la CRA non ha competenza in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie]

Deliberazione n. 13

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sviluppo e stampa foto

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto [le indagini anagrafico-tributarie esperite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è cessata alla data denunciata dal ricorrente]

SEDUTA DEL 16/12/2019

Deliberazione n. 14

Ricorrente: socio lavoratore

Attività: installazione impianti di climatizzazione

Ricorso avverso il decreto di iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualità di socio lavoratore adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorrente non ha legittimazione a proporre l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto, come accertato in sede istruttoria, non è il legale rappresentante della società]

Deliberazione n. 15

Ricorrente: ditta individuale

Attività: manutenzione ed installazione di macchine fotoautomatiche

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il divieto di esercitare l'impresa comminato dal giudice penale in sede cautelare o l'interdizione come pena accessoria a condanna penale fuoriescono dalla sfera d'applicazione dell' art.5, quarto comma, L.443/1985 e dell'art.15, quinto comma, L.R.3/2015 in materia di continuazione

dell'impresa , in quanto trattasi di provvedimenti non legati ad uno stato di incapacità dell'imprenditore, bensì alla diversa esigenza di assicurare che persone imputate o condannate per determinati reati non svolgano per un determinato periodo di tempo alcune attività]

Deliberazione n. 16

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente, alla data di entrata in vigore della L.224/2012, non rivestiva la qualifica di responsabile tecnico e pertanto non può beneficiare della disposizione di cui all'art.3, terzo comma della suddetta legge e continuare a svolgere le attività di meccanica, motoristica ed elettrauto fino al conseguimento dell'età pensionabile, né è possibile riconoscere oggi qualificazioni per la soppressa sezione di meccanica e motoristica]

Deliberazione n. 17

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione carrozzerie di autoveicoli

Ricorso avverso il decreto di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [dalle indagini anagrafiche esperite in sede istruttoria presso il registro delle imprese emerge che il ricorrente non è mai stato iscritto all'ex registro ditte o all'albo artigiani né in qualità di titolare di ditta individuale né in qualità di socio di ditta del settore e pertanto non è applicabile l'art.6 della L.25/1996; né il ricorrente ha dichiarato e dimostrato di possedere i requisiti professionali ai sensi di una delle ipotesi contemplate dall'art.7 della L.122/1992]

Deliberazione n. 18

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazione carrozzerie di autoveicoli

Ricorso avverso il decreto di diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma

Esito: respinto [nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda i soci hanno dimostrato un periodo di esperienza qualificata inferiore ai tre anni previsti dall'art.7, secondo comma lett.a) della L.122/1992, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di autoriparazione]

Deliberazione n. 19

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pizzeria da asporto

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina

Esito: accolto parz. [le indagini anagrafico-tributarie esperite in sede istruttoria dimostrano che l'attività è cessata in data antecedente sia a quella stabilita dal Commissario, che a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 20

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoscuola

Ricorso avverso il decreto di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Frosinone

Esito: accolto [in presenza dei requisiti di impresa artigiana, lo svolgimento dell'attività in luoghi diversi, in ognuno dei quali avvenga l'intero ciclo produttivo, non preclude il mantenimento dell'iscrizione all'albo (cfr. Corte di Cassazione I sez. civile n.8703/2000 e MISE Risoluzione n.281196/2016); la designazione presso ogni unità locale di un responsabile didattico non trasforma l'unità locale in sede secondaria, in

quanto il responsabile didattico non si identifica con l'istitutore, poiché non è dotato di stabili poteri di rappresentanza, né di autonomia gestionale, ma è dotato soltanto di responsabilità tecnica]

Deliberazione n. 21

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: produzione di paste alimentari

Ricorso avverso il decreto di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Frosinone

Esito: accolto

[gli accertamenti effettuati dal comune di Alatri dimostrano che entrambi i soci rivestono la qualifica di imprenditori artigiani, partecipando personalmente e manualmente al lavoro nella sede principale e nell'unità locale, senza la preposizione di soggetti esterni alla compagine sociale; inoltre presso le due sedi si svolgono più fasi del processo imprenditoriale che coincidono con l'intero ciclo produttivo (cfr. Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n.8703/2000 e MISE, risoluzione n.281196/2016), circostanza che non ostacola l'iscrizione all'albo a condizione che vengano rispettati i limiti concernenti le dimensioni, la tipologia dell'attività, la professionalità dell'imprenditore e la funzione preminente del lavoro sul capitale]

D.P.R. 1199/1971

Inammissibilità del gravame

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 27/03/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **08/01/2019** da, avverso l'avviso di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane da parte del segretario della commissariata Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** del 31/12/2018;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- **in data 28/12/2018 il ricorrente, iscritto all'albo delle imprese artigiane per l'attività di acconciatore dal 2013, presentava istanza di modificazione denunciando l'aggiunta dell'attività di estetica con responsabile tecnico esterno;**
- **con l'atto in epigrafe impugnato il segretario della commissariata Commissione provinciale per l'artigianato di Roma comunicava al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10bis L.241/1990;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente solleva alcune eccezioni in ordine alle contestazioni sollevate dall'ufficio albo artigiani, chiedendo l'intervento della Commissione regionale al fine di evitare la cancellazione dall'albo;**
- **ai sensi dell'art.20 della L.R.3/2015 la Commissione regionale per l'artigianato è competente ad esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo;**
- **nessun provvedimento è stato impugnato dal ricorrente, bensì soltanto un avviso di cancellazione, che è un atto endoprocedimentale non suscettibile di autonoma impugnazione;**
- **con nota protocollo nr.29655 del 15/01/2019 il ricorrente è stato informato circa la possibilità di formulare controdeduzioni all'ufficio che ha adottato l'atto in epigrafe;**

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

Il Presidente

Legittimazione attiva al ricorso

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **28/11/2019** da **Tizio**, avverso il provvedimento di **iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualità di socio della ALFA S.r.l.** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **30/06/2014**;

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R. 17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - **con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede l'annullamento dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in qualità di socio lavoratore della ALFA S.r.l.;**
 - **in sede istruttoria, dalle interrogazioni dell'anagrafe telematica del registro delle imprese è emerso che la suddetta società, iscritta all'albo (nr.) dal febbraio al luglio del 2014 è amministrata dal Sig. Caio;**
 - **pertanto il ricorrente non ha legittimazione a proporre l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto è il legale rappresentante della società il titolare del potere di ricorrere alla Commissione regionale per tutto ciò che inerisce all'iscrizione, modificazione e cancellazione della società medesima;**

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

Il Presidente

L.25/1996

Requisiti professionali

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **20/09/2019** da, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **17/07/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTA la L. 25 Gennaio 1996 n.25;
- VISTA la L.R. 17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 07/01/2019 il ricorrente presentava istanza di iscrizione all'albo delle imprese artigiane denunciando l'inizio dell'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli denunciando, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, di aver esercitato l'attività dal 01/01/1991 al 31/12/1994 in qualità di collaboratore dell'impresa Alfa;**
 - **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta rigettava la suddetta domanda eccependo che la tipologia del rapporto di lavoro denunciata dal ricorrente non rientra nella fattispecie di cui all'art.6 della L.25/1996;**
 - **con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente allega una scrittura privata di costituzione di contratto di società con Alfa redatta nel dicembre del 1992 a dimostrazione di aver esercitato l'attività per almeno un anno in data antecedente il 15/12/1994 ai sensi di quanto prescritto dall'art.6 della L.25/1996;**
 - **la pretesa vantata non è meritevole di accoglimento. La disposizione normativa invocata dal ricorrente prevede che "i soggetti che (...), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali". Dalle informazioni estratte presso l'anagrafe telematica del registro delle imprese emerge che il ricorrente non è mai stato iscritto all'ex registro ditte o all'albo artigiani né in qualità di titolare di ditta individuale né in qualità di socio di ditta del settore: pertanto non è applicabile l'art.6 della L.25/1996. Né il ricorrente ha dichiarato e**

dimostrato di possedere i requisiti professionali ai sensi di una delle ipotesi contemplate dall'art.7 della L.122/1992;

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

L.122/1992 e L.224/2012

Requisiti professionali

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 29/05/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **14/03/2019** da, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane**, adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **20/02/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- **in data 16/11/2018 il ricorrente – titolare di impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma dal 26/03/2015 ed esercente l'attività di riparazione meccanica di autoveicoli dal 12/11/2015 e di meccatronica dal 03/04/2017 con la preposizione a responsabile tecnico di Tizio – presentava istanza di iscrizione all'albo delle imprese artigiane designandosi responsabile tecnico per meccatronica e, al contempo, denunciava la cessazione della preposizione alla gestione tecnica di Tizio;**
- **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato rigettava la suddetta domanda eccependo la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dalla L.122/1992, avendo documentato il ricorrente esperienza professionale nel ramo della meccatronica soltanto per un anno e sette mesi (dal 3/4/2017 al 16/11/2018);**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente invoca l'applicazione della circolare M.I.S.E. n.3659/C del 11/03/2013. Chiede, in via secondaria, il riconoscimento dei requisiti previa frequentazione di un corso di formazione professionale della durata di 40 ore;**
- **la L.224/2012, modificando le disposizioni dell'art.1 della L.122/1992, ha accorpato le attività di "meccanica e motoristica" ed elettrauto" in quella di "meccatronica", riconoscendo l'immediato possesso dei requisiti soltanto a quelle imprese che erano iscritte per ambedue le attività. Con la circolare invocata dal ricorrente il Ministero aveva appunto previsto la possibilità di procedere al riconoscimento dei requisiti per la nuova attività anche a quelle**

imprese che, sebbene iscritte precedentemente all'entrata in vigore della L.224/2012 per una sola delle attività di "meccanica e motoristica" o "elettrauto", avessero documentato di aver svolto lavori su impianti complessi (ESP, ABS, ecc.) che richiedevano competenze a cavallo tra le due attività. Ma lo stesso Ministero, con nota protocollo n.76489 del 17/03/2016, ha chiarito che il termine ultimo di presentazione delle domande per l'applicabilità della circolare in parola era il 04/01/2015 documentando esperienze maturate nel triennio 2010-2013. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile in tal senso, la prassi ministeriale invocata non può essere applicata;

- **quanto alla possibilità di frequentare un corso di formazione di 40 ore, si richiama la deliberazione di Giunta regionale n.719 del 28/10/2014 relativa alla "Definizione dello standard *professionale e formativo del Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, sulla base di quanto stabilito dall'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 12 giugno 2014, in attuazione dell'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione e s.m.i.*", alla cui stregua il corso "breve" di 40 ore è riservato ai responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto. Ma il ricorrente non ha mai rivestito la qualifica di responsabile tecnico che, anzi, per la prima volta chiede nel novembre del 2018;**
- **pertanto, come già indicato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, avendo documentato un'esperienza professionale di oltre un anno di lavoro equiparato a quello di operaio qualificato nel settore della mecatronica (dal 3/4/2017 al 16/11/2018), si trova nella situazione di cui all'art.7, secondo comma lett.b) della L.122/1992, che richiede, ai fini del riconoscimento dei requisiti, lo svolgimento di un corso di formazione professionale che, alla luce della richiamata DGR 719/2014, ha la durata di 500 ore;**

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 29/08/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **29/05/2019** da, avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **19/04/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- VISTA le L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTA la L. 11 Dicembre 2012 n.224 e s.m.i.;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 08/04/2019 il ricorrente – iscritto all'albo delle imprese artigiane dal luglio del 1994 per l'attività di gommista – presentava istanza di modificazione dell'iscrizione denunciando l'inizio dell'attività di meccatronica. Allegava alla domanda attestato di formazione professionale di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" rilasciato dall'Istituzione scolastica ALFA in data 27/07/2018;**
 - **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta respingeva la suddetta istanza eccependo che il titolo di studio conseguito deve essere abbinato all'esercizio di almeno un anno di attività in qualità di operaio qualificato alle dipendenze di un'impresa del settore ai sensi dell'art. 7, secondo comma lett.b), della L.122/1992. Rilevava altresì che le Regioni non hanno ancora istituito i nuovi corsi di meccatronica previsti dall'art.2, comma 1-bis, della L.224/2012 così come modificata dalla L.205/2017;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente invoca la diretta applicazione dell'art.2, comma 1-ter, della L.224/2012 introdotto dalla citata L.205/2017 alla cui stregua la frequentazione dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico di imprese già iscritte per una o più delle attività di autoriparazione previste dall'art.1 della L.122/1992 senza necessità di conseguire l'esperienza professionale di un anno alle dipendenze di imprese del settore;**
 - **questa Commissione ritiene che la pretesa vantata sia meritevole di accoglimento. Invero il legislatore del 2017 ha inteso differenziare gli imprenditori già operanti in una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, gommista e carrozziere) dai neo-imprenditori, consentendo ai primi di conseguire i requisiti per lo svolgimento della/e attività non posseduti attraverso soltanto la frequentazione**

di un corso di formazione professionale. Il legislatore ha invitato pertanto le Regioni, ad attivare i corsi, entro il 1 luglio 2018, previa definizione dei livelli minimi comuni mediante accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quest'ultima, nella seduta del 12/07/2018, ha approvato gli standard minimi per i corsi di carrozziere e gommista, prevedendo una riduzione del monte-ore complessivo pari a 100 ore per coloro che fossero già in possesso di altra abilitazione per attività di autoriparazione. La Regione Lazio, conseguentemente, con D.G.R. n.616 del 30/10/2018, ha recepito il suddetto accordo ed ha approvato gli standard formativi per carrozziere e gommista. Il profilo di tecnico-meccatronico delle autoriparazioni era già stato approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n.719 del 28/10/2014 in esecuzione dell'accordo adottato dalla Conferenza Stato Regioni del 12/06/2014. In tale atto era stata espressamente prevista l'equiparazione tra la qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" – in possesso del ricorrente – e quella di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni";

- **dal combinato disposto delle norme sopra esaminate si evince che i soggetti già abilitati per meccatronica, gommista o carrozziere possono ottenere le qualificazioni non possedute frequentando uno dei corsi previsti dalle DGR 719/2014 (carrozzieri e gommisti che vogliono acquisire la qualifica di meccatronici) e DGR 616/2018 (meccatronici che vogliono diventare carrozzieri e/o gommisti, gommisti che vogliono diventare carrozzieri e viceversa) con una riduzione di 100 ore rispetto allo standard ordinario e senza necessità di svolgere esperienza professionale alla dipendenze di imprese del settore (in senso conforme cfr. parere MISE 80230390587 del 04/02/2019);**

P.Q.M.

DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando l'ufficio albo artigiani di Roma a disporre l'ampliamento dell'attività del ricorrente all'albo (nr.....) con l'attività di meccatronica.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **11/10/2019** da **Tizio**, n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.n.c.** avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **25/09/2019**;

Omissis

- CONSIDERATO CHE:

- **in data 04/06/2019 il ricorrente presentava istanza di modificazione all'albo artigiani della società – iscritta dal 1973 per l'attività di officina meccanica – al fine di regolarizzare la mancanza del responsabile tecnico, figura rivestita dal socio Caio deceduto in data 21/04/2017. Allegava alla domanda segnalazione certificata di inizio attività di mecatronica designando se medesimo quale responsabile in possesso dei requisiti professionali per aver esercitato l'attività in qualità di socio dal 1973;**
- **con provvedimento adottato in data 11/09/2019 il Commissario ad acta della Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda in quanto, in seguito all'entrata in vigore della L.224/2012, non è più possibile rilasciare abilitazioni per l'attività di meccanica e motoristica. Né, secondo il Commissario ad acta il ricorrente è in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di mecatronica in quanto non ha frequentato il prescritto corso professionale di 500 ore;**
- **con il provvedimento in epigrafe indicato il Commissario ad acta disponeva, d'ufficio, la cancellazione della società dall'albo artigiani con decorrenza 24/04/2017 per mancanza del responsabile tecnico preposto all'attività ai sensi della L.122/1992;**
- **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, pur non contestando nel merito il provvedimento impugnato, reclama il diritto all'iscrizione provvisoria per l'attività di meccanica e motoristica in virtù della disposizione di cui all'art.3, terzo comma, L.224/2012 alla cui stregua i responsabili tecnici di imprese esercenti le sopresse attività di meccanica e motoristica ed elettrauto (oggi incorporate nella sezione mecatronica), che abbiano già compiuto i 55 anni alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), possono continuare a svolgere le relative attività fino al conseguimento dell'età pensionabile. Ciò al fine di mantenere l'iscrizione all'albo nelle more della frequentazione del corso regionale prescritto;**
- **il provvedimento impugnato è legittimo. Invero il ricorrente, alla data di entrata in vigore della L.224/2012, non rivestiva la qualifica di**

responsabile tecnico e, pertanto, non può beneficiare della disposizione normativa invocata. Né è possibile riconoscere oggi qualificazioni per la soppressa sezione di meccanica e motoristica;

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **23/09/2019** da **Tizio** n.q. di legale rappresentante della **ALFA S.n.c.**, avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **17/07/2019**;
- Omissis
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 21/11/2017 il ricorrente presentava istanza di iscrizione all'albo della società denunciando l'inizio dell'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, denunciando, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, di aver esercitato l'attività in qualità di operaio qualificato dal luglio del 2001 all'aprile del 2015;**
 - **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta rigettava la suddetta domanda eccependo la mancanza del periodo lavorativo di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio ai sensi della vigente normativa;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente afferma che già dal 2015 aveva conferito mandato a vari professionisti al fine di provvedere all'iscrizione all'albo, per poi accorgersi che i relativi adempimenti non erano stati posti in essere; afferma altresì di aver provveduto a regolarizzare la designazione del responsabile tecnico nella persona di Caio, dipendente della società e chiede pertanto l'iscrizione all'albo artigiani;**
 - **la pretesa vantata non è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art.7, secondo comma lett.a), L.122/1992, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di autoriparazione occorre dimostrare un periodo di esperienza qualificata di almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque. Avendo il ricorrente presentato domanda in data 21/11/2017, il quinquennio utile da prendere in considerazione decorre dal 21/11/2012. Da tale data, fino all'aprile 2015 (data denunciata quale fine del rapporto lavorativo) i ricorrenti possono vantare un periodo di esperienza qualificata di due anni e cinque mesi, inferiori a quelli richiesti;**
 - **né la preposizione di un responsabile tecnico in persona diversa dai titolari dell'impresa è condizione sufficiente, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.7, quinto comma, della L.R.3/2015, ai fini dell'iscrizione all'albo artigiani;**

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **22/05/2019** da, avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **13/03/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- VISTA la L. 17 Agosto 2005 n.174;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 21/05/2016 la ricorrente, iscritta all'albo artigiani (nr.....) dal 12/01/2010 in qualità di ditta individuale per l'attività di "Saloni di barbiere e parrucchiere" con sede in Roma alla Via Alfa, denunciava l'apertura di un'unità locale in Roma alla Via Beta;**
 - **l'ufficio albo artigiani, rilevata la sussistenza di due laboratori con un unico responsabile tecnico, avviava un procedimento di cancellazione d'ufficio, richiedendo accertamento comunale presso la sede legale e l'unità locale;**
 - **il Corpo di Polizia di Roma Capitale, in data 03/01/2019, accertava che presso il laboratorio di Via Beta, l'attività veniva esercitata sotto la responsabilità tecnica del Sig. Tizio, mentre presso il laboratorio sito alla Via Alfa, esercitava la ricorrente, responsabile tecnico;**
 - **conseguentemente, con il provvedimento impugnato, il Commissario ad acta disponeva la cancellazione d'ufficio della ditta individuale ai sensi dell'art.7, comma 2, della L.R.3/2015;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente afferma di aver ceduto l'attività sita in Via Alfa alla società GAMMA S.r.l.s., composta dalla stessa ricorrente e da Caio e di continuare ad esercitare l'attività in qualità di ditta individuale in Via Beta;**
 - **il provvedimento impugnato è legittimo. Ai sensi dell'art.3, comma 5, della L.174/2005, presso ogni sede di impresa di acconciatura deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Ai sensi dell'art.7, comma 2, della L.R.3/2015 "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore". Ne**

consegue che, in una ditta individuale esercente attività di acconciatura vi deve essere immedesimazione tra il titolare dell'impresa ed il responsabile tecnico, mentre nel caso di specie il responsabile tecnico dell'impresa ricorrente risulta essere il Sig. Tizio e non la ricorrente;

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa.

Il Presidente

L.R. 3/2015

Continuazione dell'impresa

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **19/09/2019** da, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del **24/07/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 02/01/2019, a seguito di ordinanza applicativa di misura cautelare del divieto di esercitare attività imprenditoriali o uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese della durata di mesi 12 (emessa dal Tribunale penale di Roma in data 02/11/2018), il ricorrente – iscritto all'albo delle imprese artigiane per l'attività di manutenzione ed installazione di macchine fotoautomatiche – presentava istanza di modificazione, denunciando la preposizione institoria del coniuge;**
 - **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta decretava la cancellazione del ricorrente dall'albo artigiani, in quanto l'istituto della continuazione dell'impresa non può trovare applicazione ai casi di interdizione disposti per ordine dell'autorità giudiziaria;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente eccepisce anzitutto la violazione dell'art.7, secondo comma, della L.443/1985 per inosservanza del termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, per la comunicazione della decisione rilevando che, al più, il provvedimento adottato non doveva essere di rigetto bensì di annullamento in sede di autotutela. Nel merito insiste per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.5, quarto comma, della L.443/1985 e ad art.15, quinto comma, della L.R.3/2015 in tema di continuazione dell'esercizio dell'impresa, eccependo come la misura cautelare disposta, peraltro temporanea, integri un caso di interdizione espressamente contemplato dalle norme citate e che la cancellazione dell'impresa viola la presunzione costituzionale di non colpevolezza sino a condanna definitiva. Eccepisce infine l'elusione degli obblighi di preventiva informazione da parte del Commissario ad acta nonché l'omessa motivazione del provvedimento in quanto non intellegibile circa le ragioni di fatto e di diritto sottese;**

- con nota prot. n. del 13/12/2019 il ricorrente ha trasmesso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma 7° Sezione Penale con il quale il Tribunale medesimo ha dichiarato cessata alla data del 19/11/2019 la misura cautelare interdittiva in atto nei confronti del ricorrente;
- quanto al primo motivo di doglianza va rilevato come il formarsi del silenzio accoglimento decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, non impedisce all'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 21 *nonies* della L.241/1990. L'art.17 della L.R. 3/2015, in tema di procedimenti di modificazione (quale è quello di cui trattasi) dispone che decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la modifica denunciata opera di diritto dalla data dell'evento indicata nella comunicazione medesima. Pertanto, una volta riscontrata la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo, il provvedimento in sede di autotutela ai sensi dell'art.19 *nonies* della L.241/1990, non poteva che tradursi in una cancellazione dell'impresa medesima dall'albo. Né, come invece asserisce il ricorrente, il Commissario ad acta ha rigettato l'istanza di modifica, bensì, come sottolineato, ha provveduto a cancellare un'impresa priva dei requisiti;
- relativamente alle eccezioni di merito sollevate dal ricorrente, questa Commissione, in linea con quanto rilevato dal Commissario ad acta, ritiene che l'interpretazione della normativa in materia di continuazione dell'impresa (art.5, quarto comma, L.443/1985 ed art.15, quinto comma, L.R.3/2015) porti inequivocabilmente a ritenere applicabile l'istituto in tutti i casi in cui, oltre al decesso, l'imprenditore artigiano sia impossibilitato in maniera temporanea o permanente, ad esercitare l'impresa per cause dipendenti da patologie psico-fisiche che portino ad accertamenti di invalidità e a provvedimenti di volontaria giurisdizione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno. Il divieto di esercitare l'impresa comminato dal giudice penale in sede cautelare o l'interdizione come pena accessoria a condanna penale fuoriescono evidentemente da tale sfera, in quanto trattasi di provvedimenti non legati ad uno stato di incapacità dell'imprenditore bensì alla diversa esigenza di assicurare che persone imputate o condannate per determinati reati non svolgano per un determinato periodo di tempo alcune attività. Né si vede come una cancellazione dall'albo artigiani, atto dovuto in seguito all'applicazione della misura cautelare, possa tradursi in una violazione del principio costituzionale di presunzione d'innocenza fino a condanna definitiva;
- sono altresì prive di fondamento le doglianze relative all'elusione degli obblighi di preventiva informazione e all'omessa motivazione del provvedimento impugnato. Quanto alle prime si rileva come l'ufficio albo artigiani di Roma, con nota prot. n..... del 18/03/2019, abbia provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione. In relazione alle seconde si evidenzia come il

- provvedimento impugnato, seppure in maniera sintetica, contenga idonea motivazione a supporto della cancellazione disposta;**
- **la cessazione della misura interdittiva dichiarata dal Tribunale determina la reiscrizione del ricorrente all'albo delle imprese artigiane con decorrenza 19/11/2019**

P.Q.M.

DELIBERA

di **respingere** il ricorso in premessa, invitando il Commissario ad acta a ripristinare l'iscrizione all'albo del ricorrente con decorrenza 19/11/2019.

Il Presidente

Riconoscimento qualifica "Maestro artigiano"

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29/05/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTA l'istanza presentata in data **09/04/2019** da, tesa ad ottenere la **qualifica di maestro artigiano** ai sensi dell'art.39 della L.R. 3/2015;
- VISTA la documentazione allegata all'istanza;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- VISTO il R.R. 4 Agosto 2016 n.17;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **con l'istanza in epigrafe il richiedente – iscritto all'albo delle imprese artigiane di Roma al nr..... dal 1987 per l'attività di restauri edili, impiantistica, restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici ed archeologici, restauro e conservazione opere d'arte lignee e monumenti, ai sensi dell'art.13 della L.R.3/2015 – ha chiesto il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano allegando la documentazione prescritta dagli artt. 8 e 9 del R.R. 17/2016;**
 - **questa Commissione ha provveduto ad accertare il possesso dei requisiti da parte dell'istante, verificando, ai sensi del citato art.8 terzo comma del R.R. 17/2016 lett. a), b) e c), che il medesimo:**
 - **ha ottenuto dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Roma, in data 27/09/2018, il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, settori decorazioni e restauro;**
 - **ha la prescritta anzianità professionale maturata in qualità di titolare di impresa artigiana di oltre dieci anni;**
 - **ha un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere desumibile dal curriculum professionale;**

P.Q.M.

DELIBERA

di **attribuire la qualifica di maestro artigiano al Sig.**

Il Presidente

Unità locali

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **23/07/2019** da, avverso il provvedimento di **cancellazione dall'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del **30/05/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 27/05/2019 il ricorrente, iscritto all'albo artigiani dal 2015 per l'attività di autoscuola e disbrigo pratiche auto con sede in Pontecorvo ed unità locali in Roccasecca ed Aquino – presentava denuncia di cessazione dell'attività di disbrigo pratiche auto;**
 - **con il provvedimento impugnato il Commissario ad acta disponeva, d'ufficio, la cancellazione del ricorrente dall'albo rilevando che presso ciascuna unità locale si svolge l'intero ciclo produttivo dell'impresa configurandosi le stesse come sedi secondarie contrastanti con la natura artigiana;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente eccepisce che le varie sedi dell'attività rappresentano un ciclo unico di istruzione teorica e pratica degli alunni i quali, per loro comodità, vengono preparati affidando alternativamente ad ogni scuola una fase del processo formativo;**
 - **in sede istruttoria è stato chiesto ai Comuni sede dell'impresa e delle unità locali di effettuare distinti sopralluoghi e all'ufficio Trasporti della provincia di Frosinone di fornire documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività in capo agli istruttori;**
 - **dalle risultanze degli accertamenti comunali è emerso che presso la sede principale di Pontecorvo e le unità locali di Aquino e Roccasecca si svolge l'intero ciclo produttivo consistente nell'istruzione teorico-pratica degli allievi dell'autoscuola sotto la responsabilità didattica di soggetti incardinati nell'impresa, nella persona del titolare, e delle collaboratrici familiari, Tizia e Caia;**
 - **l'ufficio Trasporti ha trasmesso le autorizzazioni relative a ciascuna sede, nonché la comunicazione concernente la designazione dei responsabili didattici ai sensi dell'art.123 del D.Lgs 285/1992 corredata dai certificati di qualifica professionale del titolare e delle collaboratrici familiari per ciascuna sede;**

- ***l'art.123, quarto comma, del D.lgs n.285 del 1992 prevede che " il titolare deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola....; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna....deve essere preposto un responsabile didattico in organico quale dipendente o collaboratore familiare....che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5 , ad eccezione della capacità finanziaria";***
- ***dunque la persona fisica che esercita la titolarità di un'autoscuola deve avere oltre che la responsabilità amministrativa, anche la responsabilità tecnica di almeno un'autoscuola; quest'ultima deve essere delegata ad altro soggetto che abbia i requisiti prescritti dall'art. 123, c.5, del codice della strada nel caso di apertura di ulteriori sedi (Cfr parere Cons. di Stato n.01023/2019 e n.3458/2011);***
- ***nel caso di specie, trattandosi di impresa artigiana, l'art.123 del Codice della strada deve essere letto congiuntamente all'art.7 della L.R.3/2015 alla cui stregua" è imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo" e all'art.6, terzo comma, della L.R.3/2015, che consente all'imprenditore artigiano "di avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale"***
- ***non è oggetto del presente giudizio, la titolarità e la conseguente responsabilità dell'esercizio dell'autoscuola in capo al ricorrente, circostanza peraltro confermata dagli accertamenti comunali, è invece in contestazione la natura di unità locale dei luoghi di svolgimento dell'attività in Aquino e Roccasecca;***
- ***questa Commissione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.8703/2000 I sez. civile) e con gli orientamenti del MISE (cfr. Risoluzione n.281196/2016), ritiene che in presenza dei requisiti di impresa artigiana – identificati nell'oggetto dell'attività, nello svolgimento del lavoro manuale del titolare, nel rispetto dei limiti dimensionali e della funzione preminente del lavoro sul capitale – lo svolgimento dell'attività in luoghi diversi in ognuno dei quali avvenga l'intero ciclo produttivo, non precluda il mantenimento dell'iscrizione all'albo;***
- ***la designazione presso ogni unità locale di una collaboratrice familiare, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali, nella qualità di responsabile didattico, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'art.123 del D.Lgs 285/1992, non trasforma l'unità locale in sede secondaria, in quanto il responsabile didattico non si identifica con l'istitutore, poiché non è dotato di stabili poteri di rappresentanza, né di autonomia gestionale, ma è dotato soltanto di responsabilità tecnica;***

P.Q.M.

DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa invitando il Commissario ad acta a ripristinare l'iscrizione dell'impresa ricorrente all'albo con decorrenza retroattiva alla data di cancellazione.

Il Presidente

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 16/12/2019

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO, costituita con decreto del Presidente regionale n. T00148 del 05/08/2015

- VISTO il ricorso presentato in data **13/08/2019** da **Tizio**, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della **ALFA S.n.c.** avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane** adottato dal Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del **08/07/2019**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- VISTA la L.R.17 Febbraio 2015 n.3;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 28/06/2019 la società ricorrente, iscritta all'albo artigiani (nr.43958) dal 09/07/2007 ed esercente l'attività di produzione di paste alimentari, cuscus e di prodotti farinacei simili, con sede in Alatri, via Beta, denunciava il trasferimento dell'unità locale da Alatri via Gamma ad Alatri Via Omega;**
 - **l'ufficio albo artigiani nel corso dell'istruttoria rilevava che presso la sede principale e presso l'unità locale si svolgeva la medesima attività di produzione di prodotti alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei, e che pertanto presso l'unità locale veniva svolto l'intero ciclo produttivo configurandosi la stessa quale vera e propria sede secondaria;**
 - **conseguentemente, con il provvedimento impugnato, il Commissario ad acta disponeva la cancellazione d'ufficio per perdita requisiti della società ricorrente dall'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art.6, comma 3, della L.R.3/2015 alla cui stregua l'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente sostiene che nessun cambiamento è avvenuto nel processo produttivo con il semplice trasferimento dell'unità locale, che nell'esercizio dell'attività si alternano i due fratelli soci della ricorrente e che l'apertura dell'unità locale in via Omega è motivata da esigenze aziendali. Afferma altresì che dall'interpretazione del vigente quadro normativo anche se presso le unità locali si svolgono tutte le fasi del processo produttivo l'impresa deve considerarsi artigiana;**
 - **in sede istruttoria l'ufficio di segreteria ha chiesto accertamento al comune di Alatri che ha verificato che in entrambe le sedi si svolge l'intera fase del processo produttivo, che i soci partecipano personalmente e manualmente all'attività di produzione e che in ogni**

- sede è sempre presente uno dei due soci che si alternano con turni settimanali presso le due sedi dell'attività;
- invero l'art.6, comma 3, della L.R.3/2015 alla cui stregua *"l'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale"* va letto congiuntamente all'art.7, comma 1, della medesima legge, il quale prevede che *"è imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;*
 - secondo il parere di questa Commissione nel caso di specie, dagli esiti degli accertamenti comunali, le predette condizioni risultano soddisfatte. Invero entrambi i soci rivestono la qualifica di imprenditori artigiani partecipando personalmente e manualmente al lavoro nei due luoghi di esercizio (sede principale ed unità locale) senza la preposizione di soggetti esterni alla compagine sociale. Inoltre presso le unità locali si svolgono più fasi del processo imprenditoriale che coincidono con l'intero ciclo produttivo;
 - a conferma di tale impostazione anche la Corte di Cassazione (prima sezione civile), con sentenza n.8703 del 27/06/2000, ha affermato che la medesima attività produttiva artigiana può svolgersi per intero in due luoghi distinti rilevando soltanto che siano rispettati i limiti concernenti le dimensioni, la tipologia dell'attività, la partecipazione dell'imprenditore a detta attività, la funzione preminente del fattore lavoro sul fattore capitale. Nella medesima direzione si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n.281196 del 07/09/2016, secondo il quale è la professionalità dell'imprenditore artigiano che caratterizza il processo produttivo da intendersi come l'insieme unitario delle fasi organizzate dirette e gestite dall'imprenditore medesimo in funzione del conseguimento dello scopo produttivo;

P.Q.M.

DELIBERA

di **accogliere** il ricorso in premessa, invitando il Commissario ad acta a ripristinare l'iscrizione all'albo della società con decorrenza retroattiva alla data di cancellazione.

Il Presidente

Attività di meccatronica

Parere approvato nella seduta del 16/12/2019

Il Direttore della Confartigianato di Roma ha sottoposto alla CRA un quesito concernente la prassi applicata dall'ufficio albo artigiani di Roma di consentire soltanto alle imprese già iscritte al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013 e in possesso di almeno una abilitazione professionale in un settore dell'attività di autoriparazione (meccatronico, gommista o carrozziere) il conseguimento dei requisiti professionali nelle restanti sezioni esclusivamente attraverso la frequentazione degli appositi corsi regionali senza lo svolgimento di un anno alle dipendenze di una impresa del settore. Nel merito si rappresenta quanto segue.

Come è noto la disciplina dell'attività di autoriparazione dettata dalla L.122/1992 è stata modificata a far data dal 5 gennaio 2013 con l'entrata in vigore della L.224/2012 che ha unificato nella nuova sezione della meccatronica le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, ha introdotto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali e ha previsto uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013. La citata legge n.224 del 2012 è stata ulteriormente integrata e modificata dalla L.27 dicembre 2017 n.205 che - oltre a prorogare di altri cinque anni (ovvero entro il 5.1.2023 ,anziché entro il 5.1.2018) il termine per la regolarizzazione delle imprese abilitate solo ad una delle attività di meccanica-motoristica o elettrauto ed iscritte con tale abilitazione nel Registro Imprese o nell'Albo delle imprese artigiane - ha aggiunto con la disposizione di cui all'art.1 comma 1132 punto d) il comma 1- ter all'art.2, che viene riportato testualmente: *"per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica*

l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni".

Tale disposizione ha sollevato numerosi dubbi interpretativi. La CRA ritiene di condividere l'interpretazione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3706/C del 23 maggio 2019.

Invero da un'attenta lettura della norma si ritiene che il legislatore abbia voluto andare incontro alle esigenze delle imprese già operanti in uno dei settori dell'autoriparazione e consentire loro l'estensione della propria attività agli altri settori a condizioni semplificate, prevedendo per le imprese di autoriparazione già abilitate ad uno /due settori (meccatronica, gommista, carrozziere) di poter estendere la propria abilitazione anche ai restanti o al restante settore previa frequentazione con esito positivo da parte del responsabile tecnico dei corsi regionali teorico- pratici di qualificazione. A tali imprese non si applica infatti l'art. 7 comma 2, lettera b) della L.122/1992 ovvero l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese del settore. Non è condivisibile la tesi di chi sostiene che la norma da ultimo citata, concernente l'anno alle dipendenze, non si applicherebbe neanche alle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della L.224/2012 ovvero al 5/1/2013 nel settore meccanico-motoristico o elettrauto, in quanto l'art.1 comma1132 punto d) fa espresso riferimento all'art.1, comma 3 della legge 122/1992 come sostituito dall'art. 1 della presente legge ovvero della L.224/2012, che ha appunto accorpato nella nuova sezione della meccatronica le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto. Né peraltro il riferimento contenuto nella legge finanziaria " *alla data di entrata in vigore della presente disposizione*" può essere inteso riferito al 01/01/2018, ovvero alla data di entrata in vigore della L.205/2017. Se il legislatore avesse voluto intendere tale riferimento temporale lo avrebbe indicato espressamente evitando all'interprete di risalire all'entrata in vigore della norma che ha apportato la modifica. Peraltro il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a favore di quelle imprese iscritte alle sezioni di meccanica-motoristica e/o elettrauto che si sono

regolarizzate entro il 1 gennaio 2018 penalizzando quelle che non lo hanno fatto , ma che avrebbero comunque potuto farlo, in base all'art.3, comma 2 della L.224/2012, entro il 5 gennaio 2018, termine peraltro prorogato di altri cinque anni dalla L.205/2017. Infine il legislatore ha voluto consentire un percorso semplificato soltanto per quelle imprese iscritte in almeno una sezione della meccatronica, carrozzeria e gommista alla data del 5/1/2013, in quanto trattasi di sezione completa, esaustiva e non parziale, laddove per diventare meccatronico essendo meccanico o elettrauto occorre seguire un percorso formativo specifico.

Attività di produzione cosmetici

Parere approvato nella seduta del 29/05/2019

Il Commissario ad acta della Commissione provinciale per l'artigianato di Latina ha chiesto un parere circa le linee guida da seguire nella fase del procedimento istruttorio delle domande di iscrizione all'albo artigiani per l'attività di produzione di prodotti cosmetici e/o laboratorio cosmetico per produzione di prodotti cosmetici.

Le fonti che disciplinano la materia si rinvencono nel regolamento delle CE 2009/1223, nel D.lgs. 204/2015 e nel Decreto del Ministero della Salute del 27/09/2018.

Il regolamento CE 2009/1223, del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici e s.m.i., detta norme *"al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana"* (art.1). Ai fini che qui interessano si evidenzia come nell'art.2 viene definito:

prodotto cosmetico *"qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei";*

fabbricante *"una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio";*

Essendo ovviamente la produzione finalizzata alla vendita, è importante soffermarsi anche sulla disposizione di cui all'art.4, che individua la c.d. "persona responsabile", ovvero la persona fisica o giuridica che garantisce il rispetto delle norme nella produzione dei cosmetici. Secondo il regolamento in esame tale soggetto, per i prodotti fabbricati all'interno della CE, è il fabbricante, il quale peraltro può anche designare altra persona con mandato scritto la quale, a sua volta, deve accettare per iscritto.

Il D.lgs. 204/2015, reca la "Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici".

Il citato decreto ministeriale del 27/09/2018 reca le "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici". Per quanto specificamente attiene al quesito posto dal Commissario di Latina, interessano le disposizioni del Titolo II (artt.8 e 9), applicabili proprio a coloro che producono, in proprio o per conto terzi, i prodotti cosmetici, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi (art.8, primo comma). Per produzione si intende *"l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura"* (art.8, secondo comma). Rientrano nel genus produzione altresì *"le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici"* (art.8, terzo comma).

L'art.9 impone anzitutto ai produttori l'obbligo di presentare, tramite il SUAP, la segnalazione certificata di inizio attività alla ASL competente per territorio. Entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa l'istante dovrà poi inviare al Ministero della Salute e alla Regione competente per territorio una comunicazione contenente: nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di numero di telefono, eventuale fax, indirizzo di posta elettronica certificata; elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della produzione; indicazione delle attività svolte nel sito di produzione.

Così delineato il quadro normativo si ritiene che l'attività di cui trattasi ha natura artigianale se esercitata con i requisiti di cui agli artt.6, 7 e 9 della L.R.3/2015. Questa Commissione ritiene altresì che, ai fini dell'iscrizione all'albo, debba

esservi coincidenza tra il titolare dell'impresa individuale o uno dei soci che partecipano al lavoro e la persona responsabile di cui al citato art.4 del Regolamento CE 2009/1223. Ciò in analogia con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art.7 secondo e quinto comma della L.3/2015. Trattasi infatti di attività che richiede una peculiare preparazione ed implica responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, per cui si ritiene che non possa essere iscritto all'albo un soggetto che dimandi ad altri, seppur incardinato nell'impresa, il ruolo in questione.

Attività di tassista: sostituzione alla guida

Parere approvato nella seduta 16/12/2019

In riscontro alle osservazioni formulate con nota trasmessa via pec in data 14 giugno 2019, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 0466686 del 18/06/2019, la Commissione Regionale per l'Artigianato, che ha il compito di armonizzare i criteri emanati con le procedure attinenti al registro delle imprese, ha ritenuto, nella seduta del 29 agosto 2019, trattandosi di interpretazione di normativa statale applicabile ad imprese operanti su tutto il territorio nazionale, di coinvolgere come avvenuto in precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, che si era già espresso in materia con la nota prot. n. 0401382 del 19/12/2016.

Il MISE con nota prot. n. 0338461 del 29 novembre 2019, acquisita agli atti dell'amministrazione regionale al prot. n. 0973876 del 2/12/2019 nel precisare che la competenza ministeriale riguarda esclusivamente gli aspetti di carattere generale, rinvia allo specifico parere emesso con nota prot. n.401382 del 19/12/2016.

La CRA nella seduta del 16 dicembre 2019 ha formulato i rilievi di seguito riportati:

"La Commissione prende atto del rinvio operato dal MISE al parere precedentemente emanato che evidenzia come le modifiche normative apportate all'art.10 della L.21/1992 non abbiano determinato una diversa interpretazione dell'articolo in questione. Ribadisce, pertanto, conformemente a quanto sostenuto dal MISE che non è possibile la dissociazione tra imprenditore e impresa artigiana, in quanto l'impresa artigiana è esercitata dall'imprenditore artigiano in qualità di titolare. Alla stregua del disposto normativo di cui all'art.7 della L.21/1992, che nulla prevede per il sostituto, possono essere iscritti all'albo delle imprese artigiane, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, esclusivamente i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi. La licenza non può essere trasferita se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge (art.9 della L.21/1992) e tra questi non rientra la stipula del contratto di gestione. Pertanto, rimanendo la licenza in capo al titolare il sostituto alla guida non può essere iscritto all'albo. La modifica normativa da ultimo intervenuta, che ha eliminato il limite temporale di sei mesi, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'iscrizione all'albo, in quanto il contratto di gestione presuppone sempre una durata, altrimenti si sostanzierebbe in un accordo in frode alla legge stipulato per eludere la norma che invece prescrive il trasferimento della licenza esclusivamente in tassative specifiche ipotesi. E' il caso del contratto di gestione stipulato per coprire turni integrativi o per ampliare il turno

assegnato, ipotesi previste dal primo comma dell'art.10 della L.21/1992. Nel caso invece di contratto di gestione stipulato a causa di malattia, invalidità e sospensione della patente, di cui al comma 2-bis del citato art.10, il limite temporale è insito nel contratto medesimo, in quanto quest'ultimo copre il periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente.

Attività di toelettatura animali

Parere approvato nella seduta del 29/08/2019

Il direttore SUAP di Roma Capitale ha chiesto un parere in merito alla possibilità di svolgere l'attività di toelettatura animali in modalità self service, ovvero mettendo a disposizione dell'utente esclusivamente le strutture e le attrezzature senza la presenza di personale all'interno del locale.

La Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) esprime il seguente orientamento.

L'attività di toelettatura animali può essere considerata artigiana qualora venga svolta con i requisiti prescritti dagli artt.6 e 7 della L.R.3/2015; laddove venga esercitata in modalità self service, con l'utilizzo di impianti completamente automatizzati e senza la presenza del titolare all'interno del locale, si ritiene che non possa considerarsi artigiana.

Relativamente alla possibilità di svolgere tale tipo di attività in forma self service, con inquadramento nel settore del commercio, è fondamentale che i locali di esercizio dell'attività, rispettino le prescrizioni specifiche previste dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti locali di polizia urbana annonaria e che le attrezzature siano conformi alla norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Attività di trucco cinematografico

Parere approvato nella seduta del 29/08/2019

Il Direttore dell'Ufficio Coordinamento normativo-informativo-tecnologico degli Sportelli Unici di Roma Capitale con nota prot. n. QH20190053552 del 28/10/2019 ha chiesto un parere in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di truccatore, con particolare riguardo alla possibilità di svolgere l'attività all'interno di un esercizio di acconciatura, e si allega un attestato di qualificazione professionale di "truccatore cinematografico ed audiovisivo", rilasciato al termine di un corso di 500 ore - si rappresenta quanto segue.

L'attività in questione non è regolamentata. La Regione Lazio con la delibera di Giunta regionale n.G09837 del 12/07/2017 ha approvato lo standard professionale di truccatore cinematografico ed audiovisivo. Secondo la definizione contenuta nello standard professionale il truccatore cinematografico e audiovisivo è *in grado di ideare e realizzare, in funzione del contesto storico e del tema proposto dal copione, la caratterizzazione di un personaggio attraverso interventi di trucco coerenti con i costumi, l'acconciatura, le caratteristiche fisiche ed estetiche dei personaggi*. La Regione ha altresì autorizzato corsi finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale di truccatore nell'ambito della produzione cinematografica e audiovisiva come quello allegato alla richiesta di parere. Ma tali attestati sono finalizzati ai servizi culturali e di spettacolo e non consentono l'esercizio dell'attività in autonomia, né in contesti produttivi rivolti al pubblico, come gli esercizi di estetica o di acconciatura che erogano servizi alla persona e sono regolamentati da specifiche leggi di settore. Si è a conoscenza delle numerose richieste concernenti l'esercizio di attività tese al miglioramento estetico della persona e al raggiungimento del benessere psico-fisico. Proprio per venir incontro a tali esigenze sempre più pressanti del mercato, ma nel contempo per garantire un elevato grado di specializzazione che tuteli la salute delle persone, sono state presentate in parlamento diverse proposte di legge che hanno lo scopo comune di definire una disciplina unitaria a livello nazionale che regolamenti le singole professioni del settore dell'estetica,

tra le quali è compresa anche l'attività del truccatore o del make up artist. L'iter legislativo di tali proposte di legge è ancora in corso.

Pertanto in attesa che il legislatore statale legiferi in materia non è possibile dare risposta positiva al quesito posto con la nota in epigrafe.

Gestione transitoria albo imprese artigiane

Nota protocollo n.266639 del 4/4/2019 indirizzata ai Conservatori
dei Registri Imprese del Lazio ed ai Segretari degli Uffici albi artigiani

Come noto l'art. 36 della Legge Regionale n° 7 del 22 ottobre 2018 "[Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale](#)" ha modificato tra l'altro gli artt. 17 e 52 della L.R.3/2015.

La Commissione Regionale per l'Artigianato ha affrontato le problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore della novella nella seduta del 20 dicembre 2018 senza addivenire ad un orientamento univoco. Ha poi approfondito la materia nella riunione tenutasi in data 27 marzo u.s. analizzando anche le questioni sollevate dagli attuali segretari delle commissariate Commissioni provinciali, riunitisi in pari data, ed ha espresso il seguente orientamento, di seguito riportato testualmente:

"La CRA prende atto della modifica dell'art.17 della L.R. 3/2015, che assimila i procedimenti di modificazione e di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane a quelli di iscrizione, nonché dell'inciso inserito nell'art.52 della legge citata con espresso richiamo alle previsioni di cui agli artt. 16 e 17. Allo stato rileva che non è possibile dare concreta attuazione alle vigenti prescrizioni normative concernenti i procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui agli artt.16 e 17 della L.R.3/2015. Pertanto, nelle more della costituzione e della effettiva operatività delle strutture regionali di cui all'art.15, comma 7 della L.R. 3/2015, nonché dell'adeguamento del sistema operativo alle modifiche introdotte dalla L.R.7/2018, ritiene necessario che la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane continui ad essere affidata ai Commissari ad acta delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al titolo III, capo II della L.R.10/2007 con il supporto delle segreterie amministrative attualmente esistenti".

Nella medesima riunione la Commissione ha espresso l'auspicio che qualsiasi modifica inerente i procedimenti amministrativi di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane venga adottata su tutto il territorio regionale al fine di evitare disparità di trattamento fra gli utenti operanti nelle diverse province.

Cordiali saluti.

Il Segretario della CRA

Il Presidente della CRA

Unità locali

Parere approvato nella seduta del 16/12/2019

Dall'esame di alcuni ricorsi pervenuti è emersa la problematica concernente la possibilità per l'imprenditore artigiano di avvalersi di apposite unità locali per l'esercizio dell'impresa. Al riguardo si forniscono alcune linee interpretative in modo da uniformare l'operato degli uffici di gestione dell'albo delle imprese artigiane.

L'art. 3 della L.R.3/2015 prevede la possibilità per l'impresa artigiana di avvalersi di apposite "unità locali" per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale. La legge regionale menziona espressamente le unità locali, che vanno tenute ben distinte dalle sedi secondarie. Queste ultime richiedono la presenza congiunta di stabili poteri di rappresentanza nonché di autonomia gestionale propri esclusivamente del titolare d'impresa o di persona da questi preposta, ovvero l'istitutore. Secondo la definizione dell'art.2203 c.c. l'istitutore è *"colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa"*. L'istitutore è dunque un ausiliario dell'imprenditore con funzioni direttive, figura dunque incompatibile con l'imprenditore artigiano. Secondo la definizione contenuta nell'art.7 della L.R. 3/2015 l'imprenditore artigiano è *"colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"*. Tali requisiti confliggono con la figura dell'istitutore, in quanto l'imprenditore artigiano, delegando tramite una procura institoria i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, non potrebbe dirigere personalmente la sede secondaria assumendosi tutti gli oneri e le responsabilità degli atti compiuti e non potrebbe partecipare personalmente e manualmente all'esercizio dell'attività.

Dalle suesposte argomentazioni si deduce che il divieto per l'impresa artigiana individuale di istituire sedi secondarie non è venuto meno con la mancata

previsione del divieto di contitolarità che la nuova legge sull'artigianato ha eliminato. La possibilità per l'imprenditore artigiano di essere titolare di più imprese artigiane viene a confliggere con l'impegno che l'artigiano deve profondere nella sua impresa, che si traduce, si ribadisce, non solo nella partecipazione personale e manuale al processo produttivo, ma anche nella direzione e gestione della stessa con assunzione di responsabilità, oneri e rischi.

Pertanto l'apertura di unità locali, ove si svolgono alcune fasi ovvero l'intero ciclo produttivo, è consentita solo laddove il titolare dell'impresa alternandosi in distinte fasce orarie riesca ad assicurare la partecipazione al lavoro, nonché la gestione e la direzione dell'impresa.

E' pertanto irrilevante il luogo dove viene svolta l'attività artigiana, l'importante è che venga rispettata la tipologia dell'attività esercitata, il ruolo preminente dell'artigiano in possesso dei requisiti di cui all'art.7 citato, il rispetto dei limiti dimensionali e la funzione della preminenza del lavoro sul capitale. Considerazioni parzialmente differenti valgono per l'impresa artigiana esercitata in forma societaria, perché in tal caso i soci che partecipano al lavoro e all'amministrazione della società sono tutti titolari di impresa, ovvero imprenditori artigiani, e in quanto tali idonei ad assumere la responsabilità della gestione di una unità locale e delle fasi di lavorazione che in questa si svolgono.

In conclusione si sottolinea che, in mancanza di vincoli espressamente codificati e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, porre un ostacolo all'apertura di una unità locale da parte di un'impresa artigiana potrebbe integrare una violazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione.

Vendita prodotti alimentari impresa artigiana

BOZZA REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16-12-2019

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 6 bis dell'art.6 della Legge Regionale 17 febbraio 2015 n.3 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22 Testo unico del commercio, appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;
- b) esercizi di somministrazione : gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- c) locali attrezzati : quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature idonee a consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Art. 3

(Svolgimento dell'attività)

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. Il consumo sul posto deve configurarsi come attività meramente secondaria e accessoria a quella di produzione e trasformazione che resta prevalente.

3. La superficie destinata al consumo sul posto deve essere distinta e mantenuta separata da quella destinata allo svolgimento dell'attività di vendita o di produzione e deve essere adiacente o comunicante con l'area di vendita.

4. Il consumo può avvenire altresì su aree esterne a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia private sia pubbliche, ferma restando la sussistenza delle condizioni generali richieste per il rilascio del titolo prescritto e senza l'installazione di strutture fisse quali : tettoie, pensiline, verande, gazebo, pergolati in muratura, alluminio, legno, ecc.

5. L'attività di cui al presente regolamento è soggetta a comunicazione al Comune, in cui si svolge, fermo restando il rispetto degli eventuali adempimenti inerenti le norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico.

Art. 4

(Esercizio del consumo)

1. Il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.

3. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, a condizione che i medesimi non configurino inequivocabilmente un esercizio di somministrazione.

4. E' consentito/a:

- l'utilizzo di eventuali piani d'appoggio come mensole a muro, penisole e simili;

l'utilizzo di eventuali sedute come sgabelli, panchine o simili anche abbinabili ad eventuali piani d'appoggio;

- la collocazione di macchine da caffè con cialde, utilizzabili dai clienti in modo diretto ed autonomo;

-la fornitura di stoviglieria (contenitori, vassoi e bicchieri), tovaglioli e posate monouso, biodegradabili e compostabili;

-la fornitura di stoviglieria (contenitori, vassoi e bicchieri) e posate non a perdere;

-la fornitura di salviette detergenti monouso;

-la fornitura di bevande in confezione originale;

5. E' escluso/a:

-l'utilizzo di arredi ed attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione

-la presenza sui piani di appoggio, a disposizione dei clienti, di alimenti allo stato sfuso o confezionati quali olio, aceto, sale, pepe, pane, zucchero, salse ecc.;

-l'utilizzo di apparecchiature per le bevande alla spina e di macchine industriali per la preparazione del caffè;

-la preparazione di bevande (caffè, the, frullati ecc.) e di trattamento di generi alimentari (condimento e/o preparazione al momento della vendita di insalate, piatti caldi);

-l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto o l'applicazione di quote aggiuntive (cd. "coperto");

-l'esposizione nel luogo del consumo o la consegna al cliente di qualsiasi lista o menù dei prodotti offerti per il consumo, con i relativi prezzi;
-il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o del personale dipendente, che si limiterà alla consegna dei prodotti da banco, ovvero:

- assistenza al cliente con menù
- guida o indirizzamento nelle scelte
- raccolta o registrazione di ordinazioni
- trasporto del prodotto acquistato sul luogo del consumo
- ritiro della stoviglieria e posateria a perdere dopo il consumo.

E' comunque escluso il consumo di bevande alcoliche ivi compresa la birra.

Art. 5

(Requisiti igienico – sanitari)

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita è soggetto alle prescrizioni e condizioni per il rispetto delle vigenti normative igienico – sanitarie ed, in particolare:

- a) la zona destinata al consumo deve essere distinta e separata da quella destinata all'attività di vendita o di produzione e deve coincidere con quella occupata dagli arredi minimali;
- b) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, possibilmente distinti per la raccolta differenziata, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
- c) i dispositivi di supporto al consumo dovranno essere di materiale idoneo, liscio, lavabile e disinfettabile.

Art.6

(Orari e pubblicità)

1.Le imprese artigiane che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli ed hanno l'obbligo di esporre le materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati. Hanno altresì l'obbligo di esporre i prezzi degli alimenti di propria produzione in relazione al peso e non con riferimento alla singola porzione.

Art. 7

(Sanzioni)

1. Qualora il consumo sul posto sia svolto in difformità alle prescrizioni del presente Regolamento configurando lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti di legge e in assenza delle prescritte autorizzazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art.85 della Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22 Testo unico del commercio.